

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 100 - 6576 / 2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI COLLEGNO - VARIANTE PARZIALE N. 15 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Considerato che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all'"ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

Premesso che per il Comune di Collegno:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 10- 9436 del 26/10/2003, successivamente modificato a seguito dell'approvazione con D.G.R. n. 57-8117 del 28/01/2008 del Piano Particolareggiato "Area Elbi";
 - ha approvato quattordici Varianti parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma
-

dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;

- ha assunto, con D.C.C. n. 5 del 19/01/2006 e n. 24/02/2006 la Variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive per l'insediamento di una grande struttura di vendita in zona "Cascina Canonica";
- ha assunto, con D.C.C. n. 112 del 09/11/2006 la Variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive per la ridefinizione del comparto di intervento "Società SAIT Abrasivi" in zona "P.I.P.";
- ha approvato, con D.C.C. n. 74 del 21/06/2008, il Documento Programmatico della Variante Strutturale n. 9, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77;
- ha approvato, con D.C.C. n. 64 del 21/04/2009 la Variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive finalizzato alla rilocalizzazione dell'insediamento produttivo della "soc. Prima Industrie S.p.A.";
- ha approvato, con D.C.C. n. 150/2010 del 30/09/2010 la Variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive finalizzato al riassetto funzionale del lotto n. 2 del P.I.P.;
- ha approvato, con D.C.C. n. 48/2011 del 03/03/2011 la Variante al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i., connessa al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive finalizzato alla rilocalizzazione della ditta "Sistemi S.p.A.";
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 4 del 24 gennaio 2018, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 15 al P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 01/02/2018, per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal settimo comma del citato art. 17; (Prat. n. VP_004/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 41.948 abitanti nel 1971, 46.578 abitanti del 1981; 47.161 abitanti nel 1991, 46.557 abitanti nel 2001 e 49.083 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in incremento nell'ultimo periodo, preceduto da una lieve contrazione nel decennio 1991-2001;
- superficie territoriale di 1.810 ettari di pianura. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 1.568 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari al 87% della superficie comunale); 239 ettari, con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 3 ettari, con una pendenza superiore al 25%. Una porzione della superficie territoriale, pari a 593 ettari, appartiene alla I^ Classe della Capacità d'Uso dei Suoli e una superficie territoriale pari a 1.217 ettari appartiene alla II^ Classe di Capacità d'Uso dei Suoli. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 26 ettari;
- è compreso nella Zona 2 "AMT Ovest" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 4 di approfondimento sovra comunale "AMT - Ovest", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale

(infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);

- polarità e gerarchie territoriali: è individuato fra i centri “intermedi” come poli dell’armatura urbana che dispongono di una offerta diversificata di servizi e con un raggio di influenza relativo prevalentemente all’Area Metropolitana Torinese (art. 19 NdA del PTC2);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22 NdA);
- fabbisogno abitativo: è compreso tra i Comuni con un consistente fabbisogno di edilizia sociale (art. 23 NdA);
- è individuato dal PTC2 in ambiti produttivi di livello 1 e 2 (artt. 24-25 NdA);
- è classificato dal PTC2 fra i Centri Storici di tipo C di media rilevanza;
- infrastrutture per la mobilità:
 - . è attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia-Modane;
 - . è servito dal Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM3) con la presenza di una stazione;
 - . è interessato dal prolungamento della Linea Metropolitana M1 Fermi-Cascine Vica;
 - . è attraversato dalla Tangenziale Nord di Torino, dalle S.P. 024 del Monginevro, S.P. 176 della Savonera, S.P. 177 di Valdellatorre, S.P. 239 di Villa Cristina, S.P. 8 di Druento e dalla variante S.P. 024 del Monginevro;
 - . è interessato dal progetto di viabilità 39, 85.1, 95 di cui alla tavola 4.3 del PTC2
 - . è attraversato da 8,6 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - . è attraversato dalle acque pubbliche del Torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol;
 - . il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI), individua limiti di progetto pari a 1,2 km e aree in fascia A, B e C, per una superficie complessiva di 184,5 ettari;
 - . la banca dati sul dissesto evidenzia: 63,9 ettari di dissesti areali;
- tutela ambientale:
 - . è interessato dalla proposta di assoggettamento di aree a vincolo paesaggistico per 589 ettari;
 - . fasce perifluviali: 148 ettari; corridoi di connessione ecologica: 425 ettari;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 4 del 24/01/2018 di adozione della Variante;

preso altresì atto che con la citata deliberazione C.C. n. 4/2018 è stata approvata la contestuale revoca della deliberazione C.C. n. 74 del 21 giugno 2007 di approvazione del Documento Programmatico finalizzato alla successiva redazione di una variante strutturale al PRGC per l’ampliamento dell’area industriale sita tra la Tangenziale e la ex SSP n. 24, considerata nella Variante parziale in oggetto;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- Area produttiva ex PIP, posta fra la S.P. 024 e la Tangenziale Nord: riformulazione attuativa e delle Norme Tecniche di Attuazione, mediante l'individuazione dei seguenti Ambiti:
 - . di *completamento (con individuazione di nuovi lotti produttivi su aree pubbliche)*, con incremento della capacità insediativa di mq 7.616 di SLP;
 - . di *via Nazioni Unite*, con incremento della capacità insediativa di mq 13.214 di SLP;
 - . *ambito di riordino insediativo*, con una lieve diminuzione della capacità insediativa di 424 mq;
 - . **la Relazione Illustrativa non contiene: le analisi dello stato attuativo dell'ex PIP, l'eventuale presenza di edifici inutilizzati, l'effettiva domanda di nuovi spazi produttivi, al fine di giustificare gli incrementi insediativi previsti: tali analisi dovranno essere contenute nella Deliberazione di approvazione della Variante;**
- Loc. *Stazionetta*, posta fra la S.P. 024, via Torino e la Tangenziale Nord: nuova previsione insediativa pari a mq 1.560 di SLP a carattere produttivo su area interclusa degradata, già destinata ad usi agricoli, collegata alle infrastrutture esistenti, con la previsione di rispettare il filo edilizio degli edifici commerciali esistenti confinanti;
- ridefinizione normativa e attuativa delle attività complementari e degli interventi ammessi nell'ambito "*I luoghi dell'agricoltura*", come previsto dalla legge 141/2015 "*Disposizioni in materia di agricoltura sociale*": attività agrituristica; attività di agro-ristorazione; mercato dei coltivatori; attività di allevamento e addestramento delle razze canine; pensioni e rifugi per la tutela e il benessere degli animali; fattoria didattica; agricoltura sociale; ambulatori veterinari; spazi e strutture di fruizione ecoturistica; esercizi commerciali di vicinato, fino a 250 mq di superficie di vendita. Le attività complementari sono ammesse unicamente nell'ambito degli edifici esistenti purché dotate delle opere di urbanizzazione primaria, per finalità di recupero edilizio, riuso e/o di valorizzazione ambientale e paesaggistica del contesto;
- riduzione della fascia di rispetto della Tangenziale Nord per le aree ex PIP, da mt 40 a mt 30, nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di Attuazione;
- previsione attuativa di adeguate opere di mitigazione e compensazione ambientale ai sensi dell'art. 13 delle Nda del PTC2;

La documentazione di Variante comprende:

- gli elaborati in linea geologico-tecnica relativi ai contenuti della Variante;
 - la verifica del rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77;
 - la compatibilità delle citate modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica;
 - la dichiarazione relativa all'assenza di vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività "Seveso" ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);
-

rilevato che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 s.m.i., la deliberazione C.C. n. 4/2018 di adozione della Variante reca la seguente precisazione:

- *“la Variante non presenta i caratteri indicati ai commi 3 e 4 dell'art. 17 della L.r. 56/77, e che individua previsioni tecniche e normative compatibili con i piani sovracomunali;”*;

verificato che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 4 del 24 gennaio 2018 di adozione della Variante parziale n. 15 al P.R.G.C.:

- **non contiene** il prospetto numerico con l'indicazione degli effetti della Variante sulla dotazione globale dei servizi, e la dimostrazione del rispetto dei parametri relativi alla dotazione dei servizi globali di cui agli articoli 21 e 22 e quelli oltre standard della L.R. 56/77;
- **non contiene** l'attestazione della sussistenza *“delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale [...] nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f)”*;
- **non contiene** l'indicazione sul rispetto di tutti i parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, dalla a) alla lettera h),

quanto sopra rilevato dovrà essere riportato nella Deliberazione di approvazione della Variante in oggetto;

dato atto ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25 - 2977 del 29 febbraio 2016, l'Amministrazione Comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato, accompagnando il Progetto preliminare della Variante parziale n. 15 al P.R.G.C. con il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;

dato atto che il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.C.R. 03 ottobre 2017, n. 233-35836 " *Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).*" ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data **28 marzo 2018**;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dato atto che alla Città Metropolitana compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."*, ai sensi dell'art. 20 comma 5, D. Lgs. n. 267/2000;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 7/03/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del

Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto preliminare della Variante parziale n. 15 al P.R.G.C. del Comune di Collegno, adottato con deliberazione C.C. n. 4 del 24 gennaio 2018, **non presenta incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
 2. **di dare atto** che sono formulati i seguenti rilievi:
 - il provvedimento di approvazione della Variante dovrà contenere le analisi dello stato attuativo dell'Area ex PIP, l'eventuale presenza di edifici inutilizzati, l'effettiva domanda di nuovi spazi produttivi, al fine di giustificare gli incrementi insediativi previsti;
 - ai fini della piena qualificazione di "*Variante Parziale*", ai sensi del quinto comma dell'art. 17 della L.R. 56/1977, il provvedimento di approvazione dovrà contenere:
 - il prospetto numerico con l'indicazione degli effetti della Variante sulla dotazione globale dei servizi, e la dimostrazione del rispetto dei parametri relativi alla dotazione dei servizi globali di cui agli articoli 21 e 22 e quelli oltre standard della L.R. 56/77;
 - l'attestazione della sussistenza "*delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale [...] nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f)*";
 - l'indicazione sul rispetto di tutti i parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, dalla a) alla lettera h);
 3. **di trasmettere** al Comune di Collegno il presente Decreto per i successivi provvedimenti di sua
-

competenza;

4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 21/03/2018

Il Vicesindaco metropolitano
delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette.

(Marco Marocco)
